



Giustizia amministrativa

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi

[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 23/12/2016

N. 02217/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05221/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania**

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5221
del 2016, proposto da Giuseppe Iazzetta,
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio
Fusiello C.F. FSLNTN71E28F839P, con
domicilio presso la Segreteria Tar in Napoli,
piazza Municipio,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale
per la Campania, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentati e difesi per
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via
Diaz, 11;

nei confronti di

Claudio Corsaro, Viola Castaldo non
costituiti in giudizio;

*per l'annullamento previa sospensione**dell'efficacia,*

della graduatoria di merito del concorso a
cattedre finalizzata al reclutamento di
personale docente classe di concorso A11
discipline letterarie e latino (classi di
concorso AD04 e A11) (decreti n. 13415 e
13492).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca e di Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania;

Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla
parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e
competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno
21 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Barbara
Cavallo e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente contesta il punteggio che le è attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria indetto con D.M. 106 del 2016;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appaia assistito da fumus boni iuris in ordine alla mancata/non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, dei titoli dichiarati, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra;

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le

altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati la pubblicazione non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI)

l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è

stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 7 giugno 2017, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta):

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli

effetti di cui in motivazione;

-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;

-) condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;

-) fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 7 giugno 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli,

Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo

Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Barbara Cavallo Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO

